



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Giunta della Regione Veneto
c.a dott. Luigi Masia – Area Tutela e Sicurezza
del Territorio – Direzioni Valutazioni
Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e,pc Al Capo Ufficio Legislativo
ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

OGGETTO: ISTANZA IN merito alla corretta interpretazione dell'applicabilità della procedura di VIA di una particolare tipologia di allevamento (progetti di pulcinaie)

Con nota prot. n. 107918/MATTM del 7/10/2021, codesto ufficio ha presentato istanza di interpello per la corretta applicazione della normativa in materia di VIA riguardo ad una specifica casistica di allevamento di bestiame.

In particolare, l'interpellante richiede alla scrivente Direzione se risulti necessario o meno sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di pulcinaie consistenti, nel caso di specie, nell'accrescimento delle pulcine fino al raggiungimento della maturità sessuale (peso di 1,2 kg circa) finalizzato alla produzione di galline ovaiole da allocare in altri allevamenti.

Al fine di delineare gli esatti contorni del quesito in esame, e' utile, in via preliminare, precisare che il D.lgs 152/2006 prevede quanto segue :

- sono sottoposti alla procedura di VIA i progetti di cui alla lettera ac) dell'Allegato III alla parte seconda del citato decreto e segnatamente:

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg)
- 900 posti per scrofe
- Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, i progetti di cui alla lettera c) – punto 1 dell'allegato IV del citato decreto, e segnatamente:
- *Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini.*

ID Utente: 17567

ID Documento: CreSS_01-Set_05-17567_2022-0013

Data stesura: 13/04/2022



Resp.Set: Ungari P.

Ufficio: CreSS_01-Set_05

Data: 15/04/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Nel quesito posto, viene ulteriormente chiarito quanto segue.

La fase di pulcinaia di ovaiole consiste in un ciclo di produzione che inizia con l'ingresso di pulcini femmina di un giorno di vita e si protrae per un periodo di circa 120 giorni, fino al raggiungimento della maturità sessuale che consente la deposizione delle uova. Al termine del ciclo, con il raggiungimento della taglia e dell'età idonea alla produzione delle uova, i pulcini divenuti pollastre vengono quindi trasferiti in altri complessi zootecnici dove viene svolta l'attività di allevamento di galline ovaiole.

Osserva altresì l'interpellante che il D.lgs 152/2006 prevede la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale solo in riferimento alle tipologie di allevamenti tipizzate e puntualmente individuate alla lettera ac) dell'Allegato III alla parte seconda del D.lgs 152/2006.

Di converso, la su-richiamata disposizione normativa – Allegato IV – punto 1 – lettera c) - disciplina l'obbligo di verifica di assoggettabilità a VIA per impianti di allevamento intensivo di animali, senza operare alcuna distinzione in merito alla tipologia del capo allevato, ma assumendo a parametro il rapporto tra quintali di peso vivo di animali, per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento.

Nel caso in esame – va evidenziato - la fase di accrescimento da pulcine e pollastre non risulta ricompresa nell'ambito delle tipologie di allevamenti intensivi di pollame soggetti a procedura di VIA di cui alla lettera ac) dell'Allegato III alla parte seconda del D.lgs 152/2006, atteso che, un pulcino/pollastra diventa gallina (intesa come esemplare adulto) solo nel momento in cui inizia la fase di deposizione delle uova.

Cio' premesso, questa Direzione ritiene che l'attività di allevamento di pulcini e/o pollastre sia sussumibile alla casistica di cui al punto 1 – lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006 che prevede la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA soltanto nel caso in cui siano superati i parametri stabiliti nella norma *de qua*.

Per completezza di riscontro, appare opportuno, in questa sede, illustrare le definizioni riportate in alcune direttive europee inerenti al significato di “*galline ovaiole e pollastre*”.

“Galline ovaiole”:

- le galline della specie *Gallus gallus*, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova (direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole).
- Pollame femmina adulto per la produzione di uova dopo l'età di 16-20 settimane (decisione di esecuzione (UE) 2017/302).

“Pollastri”:

- pollame giovane al di sotto dell'età di deposizione delle uova. Se allevata per la produzione di uova, una pollastrella diventa una gallina ovaiole quando inizia a deporre uova all'età di 16-20 settimane. Se allevati per la riproduzione il pollame giovane maschio e femmina è definito con il termine “pollastri” fino all'età di 20 settimane (decisione di esecuzione (UE) 2017/302).

In base alle suddette definizioni, contenute nelle su-esposte direttive europee, la nozione di “gallina ovaiole” – ai fini dell'applicazione della disciplina di VIA – sembrerebbe essere riconducibile alla

sola fase adulta dell'essere vivente che consente la deposizione delle uova, escludendo pertanto la fase giovanile dello sviluppo, da pulcino a pollastra che precede il raggiungimento della maturità sessuale necessaria per la deposizione delle uova.

Tale interpretazione condurrebbe ad escludere dal campo di applicazione della normativa di VIA i progetti di allevamento intensivo di galline ovaiole (per i quali è prevista la procedura di VIA), ove riferiti alla fase di allevamento da pulcini e pollastre.

Ferma restando l'applicazione della normativa di VIA ai progetti di allevamenti intensivi (a prescindere dalla specie allevata e dalle diverse fasi di allevamento) ricadenti nella tipologia di cui al punto 1, lettera c) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006 per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, in relazione ai parametri stabiliti.

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)